



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3030

Seduta del 06/04/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

L.R. 31/2008 ART. 134. DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BACINI DI PESCA IN REGIONE LOMBARDIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Andrea Azzoni

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la l.r. n. 31/08 - Titolo IX “Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione”, ed in particolare l’art. 134 relativo a concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca;

**CONSIDERATO** che il comma 2) del citato art. 134 prevede che “nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica.”;

**VISTO** il regolamento regionale n. 2/2018, in particolare l’art. 1, comma 2) che individua sul territorio regionale 14 Bacini di pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche omogenee;

**VISTA** la Legge 530/1988 ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la pesca nelle acque italo svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986;

**RITENUTO** pertanto opportuno affidare in concessione detti Bacini, secondo le previsioni del citato art. 134, comma 2, della l.r. 31/2008, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca dilettantistica ricreativa, professionale e sportiva, assicurando al contempo corrette azioni di tutela dell’ittiofauna e degli habitat acquatici;

**RITENUTO** in proposito necessario stabilire direttive di carattere generale, di cui all’Allegato A “Disciplina per l’affidamento in concessione dei Bacini di pesca in Regione Lombardia”, parte integrante e sostanziale del presente atto, cui la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi deve attenersi nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle suddette concessioni, affinché siano garantiti principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;

**All’unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Recepite le premesse:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

1. di approvare la disciplina per l'affidamento in concessione dei Bacini di pesca individuati dal Regolamento n. 2/2018 sopra citato, contenuta nell'Allegato A "Disciplina per l'affidamento in concessione dei Bacini di pesca in Regione Lombardia", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare ai competenti dirigenti della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi l'adozione dei Decreti attuativi per ogni Bacino di pesca, contenenti disciplinari che individuano i requisiti richiesti per l'affidamento, le specifiche tecniche, gli interventi minimi obbligatori e le prescrizioni e le garanzie a carico del concessionario, nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione dei Bacini, attinenti principalmente e indicativamente alle seguenti macro-attività:
  - attività di vigilanza;
  - ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della fauna ittica;
  - miglioramenti dell'habitat acquatico;
  - divulgazione e didattica;
  - gestione attività garistiche;
3. di stabilire che le istanze per l'affidamento in concessione dei Bacini possono essere presentate, per ciascun Bacino, a partire da 15 giorni successivi la pubblicazione del relativo Decreto attuativo sul BURL;
4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

## **Allegato A**

# **Disciplina per l'affidamento in concessione dei Bacini di Pesca in Regione Lombardia**

### **INDICE**

#### **1. PREMESSA**

**1.1 Descrizione del contesto e dei riferimenti normativi**

**1.2 Descrizione dei Bacini di pesca**

#### **2. OGGETTO**

#### **3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **4. DISCIPLINARI TECNICI PER LA GESTIONE DEI BACINI DI PESCA**

#### **5. ISTANZA DI CONCESSIONE**

#### **6. REQUISITI**

**6.1 Requisiti soggettivi**

**6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa**

#### **7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**a) Avvio del procedimento**

**b) Verifica della regolarità dell'istanza**

**c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti**

**d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura comparativa (fase eventuale)**

**e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti**

**f) Verifica della proposta di intervento in caso di mancanza di istanze concorrenti**

**g) Decreto di affidamento**

#### **8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

**a) Stipula dell'atto di concessione e durata**

**b) Oneri e divieti a carico del concessionario**

**c) Risorse compensative**

**d) Obblighi generali**

#### **9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI CONCESSIONE**

#### **10. DISPOSIZIONI FINALI**

## **1. PREMESSA**

### **1.1 Descrizione del contesto e dei riferimenti normativi**

La disciplina per l'affidamento delle concessioni dei Bacini di pesca in Regione Lombardia ha come riferimenti normativi:

- il titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare l'art. 134 "Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittogeniche e gestioni particolari della pesca",
- il regolamento regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, attuativo del medesimo Titolo.

### **1.2. Descrizione dei Bacini di pesca**

I Bacini di pesca, individuati dal r.r. 2/2018, sono i seguenti:

1. Oltrepò Pavese;
2. Asta del fiume Po;
3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna;
4. Lambro Olona;
5. Verbano Ceresio e Lario;
6. Adda sub-lacuale;
7. Valle Brembana;
8. Valle Seriana;
9. Oglio
10. Valle Camonica;
11. Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco;
12. Mincio
13. Provincia di Sondrio;
14. Sebino

## **2. OGGETTO**

Il procedimento ha per oggetto l'affidamento in concessione, con riguardo alla pesca dilettantistica ricreativa e sportiva, della totalità dei corpi idrici ricompresi all'interno di ogni singolo Bacino di pesca, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca e assicurare la tutela dell'ittiofauna e degli habitat acquatici, fatta eccezione per il Bacino n. 13 di competenza della Provincia di Sondrio, e ad esclusione delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica e usi civici, nonché delle acque già oggetto di concessioni vigenti, fino alla relativa scadenza

## **3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è individuato, per ogni singolo Bacino di pesca, con Decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ogni qualvolta debba essere avviato un procedimento di nuova concessione, tra i Dirigenti delle Strutture Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca sulla base della competenza territoriale.

Il Responsabile del procedimento, avvalendosi di una commissione tecnica, gestisce il procedimento di valutazione delle istanze, a conclusione del quale determina l'aggiudicatario della concessione.

## **4. DISCIPLINARI PER LA GESTIONE DEI BACINI DI PESCA**

Il Responsabile del procedimento, previa condivisione con il Dirigente della Struttura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competente per materia, adotta con Decreto, per ogni singolo Bacino di Pesca, il disciplinare che definisce i requisiti richiesti, le specifiche tecniche, gli interventi minimi obbligatori e le prescrizioni previste a carico del concessionario,

nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione dei Bacini, attinenti principalmente e indicativamente alle seguenti macro-attività:

- attività di vigilanza
- ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della fauna ittica
- miglioramenti dell'habitat acquatico
- divulgazione e didattica
- gestione attività garistiche.

## 5. ISTANZA DI CONCESSIONE

Chiunque, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, può presentare istanza di affidamento in concessione del singolo Bacino di pesca, facendo riferimento ai contenuti del Decreto di cui al punto 4.

L'istanza, redatta in bollo (fatti salvi casi di esenzione previsti per legge), deve essere presentata alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca competente per ogni singolo Bacino di pesca, in forma di plico cartaceo, contenente la domanda e il programma di interventi.

Il plico chiuso deve riportare il mittente e la seguente dicitura: "Domanda per la concessione della gestione delle acque del Bacino di pesca n° xxx. e pervenire con una delle seguenti modalità:

1. Raccomandata del servizio Poste Italiane o di altra agenzia di recapito autorizzata
2. Consegna a mano agli Sportelli Protocollo di Regione Lombardia, i cui indirizzi sono reperibili sul sito <https://www.regione.lombardia.it>

Il plico deve riportare il timbro del Protocollo di Regione Lombardia ai fini di stabilire l'ordine cronologico di arrivo.

All'interno del plico dovranno essere inserite due buste sulle quali dovrà essere riportata l'intestazione del richiedente e rispettivamente la dicitura:

BUSTA 1: Documentazione Amministrativa

BUSTA 2: Programma di interventi

La BUSTA 1: Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

1. Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, inerente al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnico organizzativa richiesti per lo specifico Bacino di pesca, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del richiedente e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  
In caso a firmare sia il procuratore speciale deve essere prodotta anche la relativa procura in copia conforme all'originale.  
Qualora il richiedente si presenti in forma associata, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei partecipanti all'associazione temporanea e contenere l'impegno che in caso di affidamento della concessione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), da indicare in sede di domanda. Questi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa alla composizione dell'associazione e al numero di associati alla data di presentazione dell'istanza. Tale dichiarazione deve essere presentata per tutti i componenti dell'eventuale associazione temporanea di scopo;
3. Dichiarazione di accettazione di tutte le prescrizioni stabilite nel Decreto attuativo.

BUSTA 2: Programma di interventi

Tale busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di inammissibilità, e dovrà contenere l'illustrazione dettagliata degli interventi proposti in relazione alle prescrizioni minime individuate nel disciplinare tecnico di cui al Decreto del punto 4, tenendo conto che gli

incrementi degli stessi saranno oggetto di valutazione comparativa in caso di istanze concorrenti.

## **6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE**

### **6.1 Requisiti soggettivi:**

L'istanza dovrà essere presentata dai seguenti soggetti, individuati dall'art. 134, comma 2, della l.r. 31/2008:

- a) Comuni,
- b) Comunità montane,
- c) Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o associazioni di pescatori professionisti;

nonché da aggregazioni tra i soggetti sopracitati, costituiti in associazione temporanea di scopo in cui il capofila rientri tra le tipologie di cui alle stesse lettere a), b), c). Possono altresì far parte di tali aggregazioni le associazioni piscatorie non qualificate, interessate a partecipare alla gestione del bacino.

In caso di partecipazione in forma aggregata, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei partecipanti all'associazione temporanea e contenere l'atto di impegno a costituire, in caso di affidamento della concessione, l'aggregazione e a conferire con unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), da indicare nell'istanza stessa.

All'atto dell'affidamento, l'atto costitutivo e il mandato di rappresentanza, risultanti da scrittura privata autenticata, dovranno essere prodotti all'Amministrazione.

### **6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa**

L'istante deve dimostrare il possesso di capacità tecnico organizzative in relazione alle attività di gestione del Bacino di pesca per il quale presenta istanza:

- struttura organizzativa (sede e organigramma e pregressa esperienza)
- personale di vigilanza
- esperti in ambito ittico (laureati in materie scientifiche, con comprovata esperienza in ambito ittico, nella gestione di incubatoi, territorio e degli ambienti acquatici).

## **7. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **a) Avvio procedimento**

Il procedimento per il rilascio delle concessioni per la gestione dei Bacini di pesca prende avvio ad istanza di parte come indicato al punto 5, a partire da 15 giorni successivi la pubblicazione del Decreto di cui al punto 4 riferito allo specifico Bacino. L'iniziativa di parte è possibile fino a quando non viene pubblicato l'avviso informativo di cui al successivo paragrafo c). Qualora pervengano più istanze aventi ad oggetto il medesimo Bacino, le successive alla prima pervenuta in ordine di protocollo saranno valutate nell'ambito della procedura comparativa avviata a seguito dell'Avviso informativo di cui al successivo paragrafo c).

Al termine della concessione il procedimento è riattivato.

### **b) Verifica di ammissibilità dell'istanza**

L'Amministrazione prende in esame la documentazione contenuta nella BUSTA 1, e verifica la regolarità e completezza dell'istanza e il possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnico organizzativa, di cui ai punti 5.1 e 5.2. Ove necessario, richiede integrazioni da presentare entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo, l'istanza viene ammessa con riserva. In caso di esito negativo vengono prese in esame le ulteriori eventuali istanze pervenute secondo l'ordine di protocollo. L'esito della verifica viene

comunicato al richiedente, ai sensi della L. 241/90 e della l.r. 1/2012, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La BUSTA 2 sarà aperta successivamente alla scadenza dell'avviso informativo di cui alla lett. c).

**c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti**

L'Amministrazione pubblica sul BURL e sul proprio sito istituzionale un avviso informativo recante:

- l'invito ai soggetti interessati di cui al punto 6 a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso informativo sul BURL, eventuali istanze concorrenti redatte sulla base delle specifiche tecniche contenute nel Decreto di cui al precedente punto 4;
- i criteri di selezione di cui alla successiva lett. e), da applicare per la valutazione delle istanze concorrenti.

Decorso il termine indicato nell'avviso informativo non è più ammessa la presentazione di istanze.

**d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura comparativa**

In caso di presentazione di istanze concorrenti il Responsabile del procedimento:

- verifica la regolarità e la completezza delle istanze pervenute ed il possesso dei requisiti, mediante analisi della documentazione della BUSTA 1, e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. A seguito della verifica dei requisiti previsti, l'amministrazione si pronuncia in merito all'ammissibilità delle istanze pervenute;
- in caso di ammissione, apre in seduta pubblica la BUSTA 2, e successivamente in seduta riservata esegue la procedura comparativa sulla base dei criteri di selezione di cui alla successiva lett. e) e approva la graduatoria secondo l'ordine di punteggio conseguito.

Il Responsabile del procedimento, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si avvale di una commissione di esperti, che si riunisce in seduta riservata per la valutazione del Programma di interventi contenuto nella BUSTA 2.

**e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti**

In caso di istanze concorrenti, la selezione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, la cui valorizzazione, ad esclusione dei punteggi fissi, è definita nei Decreti attuativi di cui al punto 4:

Aggregazione di più soggetti appartenenti a diverse tipologie di cui all'art. 134, c. 2 della L.r. 31/2008 con almeno una Associazione qualificata	15 punti
Aggregazione di più Associazioni qualificate (non cumulabile con la precedente)	10 punti
Istanza presentata da una singola Associazione qualificata	5 punti
Attività di vigilanza oltre al minimo stabilito con Decreto attuativo	Sino a 15 punti
Ripopolamenti ittici e altri interventi migliorativi rispetto al minimo imposto con Decreto all'interno delle categorie indicate nelle specifiche tecniche di Bacino	Sino a 15 punti



Attività divulgative, didattiche e progetti sperimentali	Sino a 10 punti
Agevolazioni per particolari categorie di pescatori ed iniziative destinate a pescatori appartenenti a categorie svantaggiate	Sino a 10 punti

In esito alla valutazione viene stilata una graduatoria in ordine di punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri. Il soggetto primo classificato risulterà affidatario della concessione.

A parità di punteggio si procederà con sorteggio.

#### **f) Verifica del programma di gestione in caso di mancanza di istanze concorrenti**

Decorso il termine di cui alla precedente lettera c), senza che siano pervenute istanze concorrenti, l'Amministrazione verifica l'idoneità della proposta contenuta nel programma di interventi (BUSTA 2) con riferimento alle condizioni minime fissate con il Decreto di cui al punto 4 per lo specifico Bacino.

A conclusione positiva di tale fase è sciolta la riserva e l'istante diviene affidatario della concessione; in caso di esito negativo l'istanza è rigettata.

L'Amministrazione potrà proporre e concordare con l'affidatario eventuali modifiche o integrazioni al programma di interventi proposto, ritenute più idonee a garantire il perseguimento delle finalità di tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici.

#### **g) Decreto di affidamento**

Con Decreto del Responsabile del procedimento si approvano l'affidamento in concessione del Bacino di pesca e lo schema di disciplinare di concessione che successivamente sarà sottoscritto tra le parti.

### **8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

#### **a) Stipula dell'atto di concessione, durata**

Il Responsabile del procedimento procede alla stipula dell'atto di concessione, contenente la disciplina della concessione e dei relativi oneri, che può prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche eventuali garanzie a tutela del concedente, clausole penali e obbligazioni essenziali a pena di risoluzione.

La concessione ha una durata di anni 5, ed è previsto che sia espressamente rinnovabile per ulteriori 5 anni previa verifica delle condizioni presupposte al rinnovo. Il rinnovo è approvato con Decreto del Responsabile del procedimento.

Il concessionario, all'atto di affidamento, indicherà un proprio Responsabile della concessione, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione.

#### **b) Oneri e divieti a carico del concessionario**

Il concessionario con la firma dell'atto di concessione assume tutti gli obblighi e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche contenute nel Decreto emesso per il Bacino di riferimento.

#### **c) Risorse compensative**

Il concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi e ad esclusiva copertura degli stessi, può definire a vario titolo una o più quote differenziate per il rilascio del permesso di pesca a carico del pescatore.

Il concessionario dovrà garantire quote congrue per la pesca giornaliera e di breve periodo.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto della seguente prescrizione:

ciascun pescatore in possesso di permesso di pesca in uno dei Bacini di seguito indicati:

Oltrepò Pavese, 2. Asta del fiume Po; 3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna; 4. Lambro Olona; 6. Adda sub-lacuale; 9. Oglio e 12. Mincio, può usufruire senza ulteriori permessi, di n. 12 giornate complessive di pesca, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre negli stessi Bacini e limitatamente alle acque classificate di tipo C; il pescatore che usufruisce di tale concessione è tenuto a segnare l'uscita su apposito tesserino fornito dal concessionario e riconsegnato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il pescatore può fruire fino ad un massimo di 4 giornate nello stesso Bacino.

#### **d) Obblighi generali**

Il concessionario si impegna a tenere indenne e a manlevare Regione Lombardia da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante esclusivamente dalla violazione degli obblighi del concessionario, e a risarcire:

- ✓ ogni eventuale conseguenza dannosa e/o richiesta, pretesa di danno e/o risarcimento, derivante dall'esercizio della gestione del Bacino di pesca;
- ✓ tutti i costi e/o oneri diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'esercizio della gestione del Bacino di pesca.

Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali).

In caso di modifica della composizione dell'Associazione temporanea, successiva alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, questa deve essere ricostituita con soggetti aventi le medesime caratteristiche di quelli venuti a mancare, pena la risoluzione della concessione.

### **9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

Con l'atto di affidamento in concessione è designato un soggetto Responsabile interno all'Amministrazione per i controlli sulla corretta esecuzione della gestione del Bacino di pesca e sul rispetto della disciplina della concessione.

### **10. DISPOSIZIONI FINALI**

In qualsiasi momento può darsi luogo alla risoluzione dell'atto di concessione, per violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione.

La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico interesse.